

## APPENDICE 2

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che nel caso in cui nel **Certificato** sia indicato che la presente Appendice 2 è "operante", l'**Assicuratore** non risponderà per i Reclami relativi a "**Grandi Opere**" come da definizione sotto riportata.

### **Grandi Opere**

Ciascuna delle seguenti:

- **Ferrovie:** linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi, e degli edifici adibiti a stazioni;
- **Funivie:** mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con esclusione delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in linea;
- **Gallerie:** tutte le gallerie naturali scavate con qualsiasi mezzo, nonché gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi e sovrappassi;
- **Dighe:** sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi, traverse fisse, sbarramenti precari.
- **Porti:** luoghi posti sulla riva del mare, di un fiume e/o un lago che permettono il ricovero delle barche, il carico e lo scarico di merci o l'imbarco e lo sbarco di persone;
- **Opere subacquee:** tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell'acqua, ad eccezione delle opere di edilizia realizzate sul suolo in presenza di falda acquifera sottostante.